

NEWS SULL' OBBLIGATORIETA' ISCRIZIONE IPASVI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6491/2009) fa nuovamente discutere rispetto all'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale (l'obbligo non sussisterebbe per gli infermieri che non svolgano attività autonoma e libera, ma siano legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche con una struttura privata). Tale principio risulta in netto contrasto con il dettato normativo contenuto nella Legge 43/2006, che, con la sua entrata in vigore, ha stabilito con indiscutibile certezza e chiarezza l'obbligo di iscrizione all'albo professionale per tutti coloro che intendano svolgere un'attività infermieristica, sia che si tratti di liberi professionisti, sia che si tratti di lavoratori dipendenti.

L'equivoco si risolve tenendo presente che la pronuncia della Corte suprema riguarda un caso specifico e non applicato al generale: l'interpretazione della Cassazione si riferisce, infatti, ad un fatto realizzatosi precedentemente all'entrata in vigore della Legge 43/2006, quando l'unico riferimento normativo vigente era il d.lgs. n. 233/46, pertanto, sulla base del principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole, previsto nell'ordinamento italiano, la normativa più recente non può essere applicata al caso di specie.

La normativa (L. 526/99) prevede due possibilità: l'iscrizione presso il Collegio della provincia di residenza oppure l'iscrizione presso il Collegio della provincia in cui si ha il domicilio professionale.

L'iscrizione al Collegio IPASVI, pertanto, costituisce ad oggi un requisito obbligatorio imposto dalla legge (la già citata L. 43/2006) per l'esercizio della professione, sia in forma libero professionale, sia alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata, in difetto del quale requisito scatta inevitabilmente quanto disposto dall'art. 348 codice penale ("esercizio abusivo di una professione").

F.to IL PRESIDENTE Dr. Stefano Bazzana